

**DELIBERA N. 316/11/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE**  
**ALLA SOCIETÀ CENTRO PRODUZIONI SERVIZI S.R.L. (ESERCENTE**  
**L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE**  
**SUPERNOVA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2 DELLA**  
**DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n° 19 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 26 aprile 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Centro Produzioni Servizi S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Supernova, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 5 e 7 aprile 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio datato 16 maggio 2011 e notificato in data 24 maggio 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 5 e 7 aprile 2010; in particolare, il giorno 5 aprile 2010 dalle ore 21:47:12 alle ore 21:48:14 circa, è andato in onda un messaggio pubblicitario avente ad oggetto i prodotti e i servizi offerti dalla concessionaria "Decortes Auto" non chiaramente riconoscibile come tale, non distinto nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica inseriti all'inizio del messaggio pubblicitario, nonché sprovvisto della scritta "pubblicità" nel corso dello stesso; il giorno 7 aprile 2010 dalle ore 01:38:06 alle ore 01:40:55 circa è andata in onda una telepromozione avente ad oggetto i servizi offerti dall'operatore turistico "Week and You" non chiaramente riconoscibile come tale, non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica inseriti all'inizio del messaggio pubblicitario, nonché sprovvisto della scritta "pubblicità" nel corso dello stesso;

RILEVATO che la società Centro Produzioni Servizi S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Supernova, con memoria difensiva datata 16 giugno 2011, ha eccepito che *"gli spot Decortes Auto e Week And you occupano spazio solo all'interno dei ns blocchi pubblicitari. Inoltre l'inizio e la fine dei caroselli pubblicitari è regolarmente segnalata con jingle visivi e sonori che contraddistinguono l'inserito pubblicitario, all'interno del quale vengono programmati questi filmati, di cui si evince la chiara natura"*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto a questa Autorità, in data 15 luglio 2011, - delibera n. 08/2011/MRTV- l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.066,00;

RILEVATO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento, in quanto l'emittente televisiva locale Supernova, nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 5 e 7 aprile 2010, ha trasmesso uno spot pubblicitario e una telepromozione non chiaramente riconoscibili come tali, non distinti nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica inseriti all'inizio e alla fine, nonché sprovvisti della scritta "pubblicità" nel corso della trasmissione degli stessi;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Centro Produzioni S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Supernova la trasmissione di uno spot pubblicitario e di una telepromozione in violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP in data 23 settembre 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve

ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di

pubblicità con modalità in violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2 citati;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione per ogni episodio di violazione nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale moltiplicata per numero due episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

### **ORDINA**

alla società Centro Produzioni S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Supernova con sede in Pomezia (RM), alla via Laurentina km 27,500 -00040- di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 316/11/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 316/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola